

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
25 settembre 1997 *

Nella causa T-150/95,

UK Steel Association, già British Iron and Steel Producers Association (BISPA), associazione di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata dai signori John Boyce e Philip Raven, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Wagener & Rukavina, 10 A, boulevard de la Foire,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicholas Khan e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal signor Georges Schmit, primo consigliere del governo presso il ministero dell'Economia, in qualità di agente, assistito dagli avv. ti Bernard van de Walle de Ghelcke e Koen Platteau, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede del ministero dell'Economia, 19-21, boulevard Royal,

* Lingua processuale: l'inglese.

e

ARBED SA, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, con l'avv. Alexandre Vandencastele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il signor Paul Ehmann, membro dell'ufficio legale dell'ARBED, 19, avenue de la Liberté,

intervenant,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione riprodotta nella comunicazione della Commissione 94/C 400/02, in applicazione dell'art. 6, paragrafo 4, della decisione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, relativa agli aiuti che il Lussemburgo intende accordare alla ProfilARBED SA (ARBED) [aiuti di Stato C 25/94 (ex N 11/94), GU C 400, pag. 10], nella quale si dichiara che l'aiuto che il Granducato di Lussemburgo intende concedere alla ProfilARBED SA è conforme all'art. 3 della decisione n. 3855/91 ed è quindi compatibile con il mercato comune,

**IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),**

composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, V. Tiili, J. Azizi, R. M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 marzo 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

- 1 L'art. 4, lett. c), del Trattato CECA dispone quanto segue:

«Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente Trattato, nell'interno della Comunità:

(...)

c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma;

(...)».

- 2 In forza dell'art. 95, primo comma, del Trattato CECA, la Commissione, visto il parere conforme del Consiglio, deliberante all'unanimità, e previa consultazione del Comitato consultivo, ha adottato la decisione 1° febbraio 1980, n. 257/80/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti specifici alla siderurgia (GU L 29, pag. 5), comunemente denominata «primo codice degli aiuti alla

siderurgia». Ai sensi della parte I, secondo capoverso, del suo preambolo, il divieto delle sovvenzioni o degli aiuti concessi dagli Stati membri, di cui al Trattato CECA, riguarda solo le misure che costituiscono strumenti di una politica siderurgica prettamente nazionale e non si applica agli aiuti che sono destinati ad istituire una politica siderurgica comunitaria, come la politica di ristrutturazione dell'industria siderurgica, che costituiva il fine della decisione n. 257/80/CECA.

- 3 Il primo codice degli aiuti alla siderurgia è stato poi sostituito da altri codici successivi, i quali hanno stabilito di volta in volta il regime applicabile in materia di aiuti di Stato alla siderurgia, determinando i criteri in base ai quali un aiuto poteva essere dichiarato compatibile. Tali codici hanno inoltre precisato che gli aiuti alla siderurgia finanziati da uno Stato membro, in qualunque forma, possono essere considerati aiuti comunitari e, pertanto, compatibili con il buon funzionamento del mercato comune se soddisfano le prescrizioni contenute nel codice di cui trattasi.

- 4 Nel 1991 la decisione della Commissione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57), ha introdotto le nuove disposizioni in materia di concessione di aiuti di Stato in quest'ambito (in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti alla siderurgia» o il «quinto codice») (allegato 4 al ricorso). Il quinto codice era in vigore nel momento in cui veniva adottata la decisione impugnata (v. infra, punto 14) ed è rimasto tale sino al 31 dicembre 1996. Esso è stato sostituito, a partire dal 1° gennaio 1997, dalla decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42; in prosieguo: la «decisione n. 2496/96»), la quale costituisce il sesto codice degli aiuti alla siderurgia.

- 5 Per la presente fattispecie acquistano rilevanza le disposizioni del quinto codice qui di seguito riprodotte:

— la parte I, quarto capoverso, del preambolo, la quale enuncia che le norme introdotte con il suddetto codice: «(...) mirano innanzitutto a non privare la

siderurgia del beneficio degli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nonché di quelli destinati ad adattare gli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente (...);

— la parte II, secondo capoverso, del preambolo, che così dispone:

«Per garantire, nei limiti delle norme dei Trattati, la parità di trattamento per il settore siderurgico e gli altri settori nell'accesso agli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, la compatibilità di detti progetti di aiuto con il mercato comune sarà valutata alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore della ricerca e dello sviluppo. Le disposizioni sugli aiuti a favore della tutela dell'ambiente non sono state modificate, in quanto sono identiche a quelle figuranti nella disciplina degli aiuti di Stato nella stessa materia. Qualora, durante il periodo di validità della presente decisione, fossero sostanzialmente modificate le due discipline generali in oggetto, sarà presentata una proposta di adattamento»;

— l'art. 3, il quale dispone quanto segue:

«1. Gli aiuti destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

2. L'ammontare degli aiuti concessi in base al presente articolo non può superare il 15% in equivalente sovvenzione netto delle spese di investimento direttamente connesse con le misure di tutela ambientale considerate. Nel caso in cui l'investimento si accompagni ad un incremento della capacità di produzione dell'impianto in questione, il valore di tale investimento è preso in considerazione soltanto in proporzione alla capacità iniziale».

- 6 In considerazione degli sviluppi dei lavori del Consiglio in materia di politica dell'ambiente, e in assenza di una disciplina comunitaria prevista a tal riguardo dalle disposizioni del Trattato CEE in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha deciso di adottare, nel 1974, una comunicazione concernente la disciplina sul piano comunitario degli aiuti di Stato in favore dell'ambiente. La detta comunicazione aveva lo scopo di informare gli Stati membri in merito ai criteri generali in base ai quali la Commissione avrebbe applicato le disposizioni degli artt. 92 e ss. del Trattato CEE agli aiuti di Stato esistenti o previsti, che gli Stati membri avrebbero giustificato con le necessità proprie dell'ambiente (in prosieguo: la «disciplina comunitaria» o la «disciplina CE»).
- 7 La disciplina CE applicabile agli aiuti in materia di protezione dell'ambiente al momento dell'adozione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia era stata definita nella comunicazione della Commissione 7 luglio 1980, SG (80) D/8287 (in prosieguo: la «disciplina CE 1980»), e ripresa dalla comunicazione della Commissione 23 marzo 1987, SG (87) D/3795 (in prosieguo: la «disciplina CE 1987»). Quest'ultima precisava i criteri da osservare affinché un aiuto destinato alla protezione dell'ambiente nell'ambito CE potesse essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Tali criteri, stabiliti nel punto 3 della comunicazione 23 marzo 1987, erano i seguenti:

«3.2.1 Il tasso dell'aiuto non può essere superiore al 15% dell'ammontare dell'investimento sovvenzionato. L'entità dell'aiuto sarà calcolata in termini di sovvenzione netta da imposta in conformità con i metodi di valutazione utilizzati dalla Commissione e descritti nella sua comunicazione agli Stati membri in materia di aiuti regionali.

3.2.2 Hanno titolo a chiedere aiuti soltanto le imprese i cui impianti sono stati in funzione almeno due anni prima dell'entrata in vigore delle norme in questione.

3.2.3 Gli investimenti effettuati allo scopo di adeguarsi alle norme possono consistere o nell'installazione di impianti aggiuntivi volti a ridurre o ad eliminare gli inquinamenti o nell'adattare i processi produttivi nel medesimo senso. In

quest'ultimo caso, la frazione dell'investimento che determina un aumento delle capacità produttive esistenti è esclusa dall'aiuto.

3.2.4 Restano integralmente a carico delle imprese i costi per gli investimenti di normale sostituzione e le spese di funzionamento».

- 8 Il 10 marzo 1994 è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un nuovo regime comunitario degli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente (94 C 72/03) (GU C 72, pag. 3; in prosieguo: la «disciplina CE 1994»). Questa nuova disciplina definisce i criteri applicabili agli aiuti concessi in tutti i settori regolati dal Trattato CE e, nel suo punto 2.2, illustra le modalità seguite dalla Commissione nel valutare, alla luce dell'art. 92 del Trattato CE, gli aiuti di Stato concessi nel campo della protezione ambientale per determinati scopi. Essa ha modificato la disciplina CE 1987 esistente al momento dell'adozione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, tra gli altri aspetti, sul punto che, in determinate circostanze, le imprese che decidono di sostituire vecchi impianti installati da più di due anni con nuovi impianti in regola con le nuove norme in materia di ambiente possono beneficiare di un aiuto per la quota di investimenti corrispondente ai costi di adeguamento dei vecchi impianti (v. punto 3.2.3 A, terzo capoverso, della disciplina CE 1994).
- 9 Il 14 marzo 1995 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di adattamento del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Si tratta di una comunicazione della Commissione intitolata «Richiesta di parere conforme del Consiglio e consultazione del Comitato CECA, ai sensi dell'art. 95 del Trattato CECA, su un progetto di decisione della Commissione relativa all'adattamento dell'art. 3 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (quinto codice degli aiuti alla siderurgia)» [documento SEC(95) 315 def.].
- 10 Nel punto 5 della suddetta proposta si afferma che la nuova disciplina CE 1994, che ha sostituito la precedente disciplina 1987 in vigore al momento dell'adozione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia e alla quale quest'ultimo faceva riferimento, differisce in almeno cinque punti fondamentali dalla precedente disciplina e, di conseguenza, dal codice degli aiuti alla siderurgia. Questi cinque aspetti sono

elencati nel suddetto punto 5 della proposta. Riguardo a uno di essi il punto 5, lett. b), evidenzia che, benché, conformemente al principio «chi inquina paga», nessun aiuto possa, di norma, essere concesso agli investimenti necessari per conformare i nuovi impianti a norme obbligatorie, la nuova disciplina generale CE (punto 3.2.3 A, penultimo capoverso) «prevede espressamente che le imprese che, invece di adattare semplicemente gli impianti installati da più di due anni decidano di sostituirli con impianti nuovi che rispondono alle nuove norme, possono beneficiare di aiuti per la quota di investimenti corrispondente ai costi di adattamento dei vecchi impianti».

11 Il punto 6 della suddetta proposta così conclude:

«Di conseguenza, per meglio conformarsi alle condizioni previste dai 'considerando' del Codice degli aiuti alla siderurgia — in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio della parità di accesso agli aiuti in questione tra il settore siderurgico e gli altri settori, enunciato nel preambolo di detto Codice — è necessario ed appropriato che la Commissione decida di adattare l'art. 3 del Codice degli aiuti nei termini di cui al progetto di decisione allegato».

12 L'art. 1 del progetto di decisione allegato alla proposta della Commissione è del seguente tenore:

«Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 3855/91/CECA è sostituito dal testo seguente:

“Aiuti a favore della tutela dell'ambiente

1. Gli aiuti a favore della tutela dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che rispettino le regole

stabilite nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore"».

- 13 Questa proposta della Commissione non ha ottenuto il parere conforme del Consiglio.

Fatti all'origine del ricorso

- 14 Con lettera datata 29 dicembre 1993 il Granducato di Lussemburgo ha notificato alla Commissione, in base all'art. 6, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, un progetto di aiuto a favore dell'impresa ProfilARBED SA, nell'ambito della costruzione di una nuova acciaieria a Esch-Schiffange (Lussemburgo).
- 15 Con lettera datata 5 aprile 1994 il Granducato di Lussemburgo, in risposta alla richiesta della Commissione, ha fornito ulteriori informazioni relative al progetto di aiuti di cui trattasi.
- 16 Il 1° giugno 1994, in osservanza dell'art. 6, n. 4, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione ha avviato una procedura avente ad oggetto questo progetto di aiuti (comunicazione della Commissione 94/C 212/07; GU C 212, pag. 7). In seguito all'avvio di questa procedura, la Commissione ha ricevuto numerose osservazioni e ha trasmesso al governo lussemburghese, per permettere a quest'ultimo di manifestare il proprio parere, quelle ricevute dalla ricorrente, allora denominata British Iron and Steel Producers Association (BISPA), della British Steel plc e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- 17 Con lettera datata 17 novembre 1994 il Granducato di Lussemburgo ha sottoposto alla Commissione i suoi commenti in merito alle osservazioni formulate dalla BISPA, dalla British Steel e dal Regno Unito.

- 18 Con lettera datata 19 dicembre 1994 il Granducato di Lussemburgo ha informato la Commissione di essere disposto a limitare il tasso di aiuti al 15% dell'investimento ammissibile, conformemente alle disposizioni della disciplina comunitaria degli aiuti per la tutela dell'ambiente.
- 19 Il 31 dicembre 1994 la Commissione ha adottato la decisione riprodotta nella sua comunicazione 94/C 400/02, in applicazione dell'art. 6, paragrafo 4, della decisione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, relativa agli aiuti che il Lussemburgo intende accordare alla ProfilARBED SA (ARBED) [aiuti di Stato C 25/94 (ex N 11/94), GU C 400, pag. 10; in prosieguo: la «decisione impugnata»]. Con questa decisione, la Commissione ha chiuso, senza sollevare obiezione alcuna, la procedura avviata il 1° giugno 1994 in merito a questi aiuti collegati alla tutela dell'ambiente. La Commissione dichiara che essi sono conformi all'art. 3 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia e, quindi, compatibili con il mercato comune.
- 20 La decisione impugnata autorizza il versamento di un aiuto per un importo massimo pari a 91 950 000 franchi lussemburghesi (LFR) all'impresa siderurgica lussemburghese ProfilARBED SA (ARBED), società controllata al 100% dalla ARBED SA, società per azioni di diritto lussemburghese. L'aiuto di cui trattasi rappresenta il 15% dei 613 000 000 LFR che l'Arbed si è impegnata a stanziare per la tutela dell'ambiente nell'ambito della costruzione di una nuova acciaieria elettrica sul sito siderurgico di Esch-Schifflange. La nuova acciaieria sostituirà le acciaierie LDAC esistenti, che non sono conformi alle nuove disposizioni lussemburghesi in materia di ambiente.
- 21 La ricorrente, denominata BISPA al momento della presentazione del ricorso e divenuta poi UK Steel Association, è un'associazione con sede in Londra, la quale rappresenta alcune imprese britanniche produttrici e fornitrici, nel territorio della Comunità, dei prodotti in ferro e acciaio del tipo indicato nell'allegato 1 del Trattato CECA.

- 22 Benché la Gazzetta ufficiale nella quale la decisione impugnata è riportata rechi la data del 31 dicembre 1994, questa edizione è stata tuttavia disponibile presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee solo il 27 maggio 1995.

Procedimento e conclusioni delle parti

- 23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 1995, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 24 Con istanze depositate il 21 dicembre 1995, il Granducato di Lussemburgo e la Arbed SA, società controllante la beneficiaria dell'aiuto contestato, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta.
- 25 Con ordinanza 1° marzo 1996 del presidente della Quinta Sezione ampliata è stato autorizzato l'intervento del Granducato di Lussemburgo e della ARBED SA a sostegno delle conclusioni della convenuta.
- 26 Le memorie d'intervento degli intervenienti e le osservazioni delle parti in causa relative a dette memorie sono state depositate, rispettivamente, il 9 aprile e il 3 giugno 1996.
- 27 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso, da un lato, di adottare taluni provvedimenti di organizzazione del procedimento ex art. 64 del regolamento di procedura, chiedendo alla Commissione di rispondere per iscritto a un quesito, e, dall'altro, di passare alla fase orale.

28 La Commissione ha risposto al quesito rivolto dal Tribunale il 19 settembre 1996, affermando che la proposta di adattamento del quinto codice non aveva ancora ricevuto il parere conforme del Consiglio ma che, cionondimeno, essa aveva sottoposto a quest'ultimo un nuovo progetto di norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (sesto codice), destinato a sostituire il quinto codice, una copia del quale era allegata alla sua risposta. Essa ha sottolineato che il testo dell'art. 3 del progetto di sesto codice era sostanzialmente simile a quello dell'art. 3 della proposta di adattamento. Il progetto prevedeva un'applicazione automatica della disciplina CE 1994 agli aiuti alla siderurgia.

29 La suddetta proposta non ha ricevuto il parere conforme del Consiglio. Il testo definitivo del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, approvato con la decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA (GU L 338, pag. 42), previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità, non prevede l'applicazione automatica all'ambito CECA della disposizione della disciplina CE relativa agli aiuti alla siderurgia, ma definisce alcuni criteri di applicazione della detta disciplina all'ambito CECA.

30 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza dell'11 marzo 1997.

31 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare la convenuta alle spese.

32 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

33 Il Granducato di Lussemburgo chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle della parte interveniente.

34 L'ARBED chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la convenuta (sic) alle spese del suo intervento.

35 La fase orale è stata dichiarata chiusa con decisione 25 marzo 1997 del presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale.

La parte della decisione impugnata recante il titolo «Valutazione della Commissione»

- 36 Nel primo capoverso della parte «Valutazione della Commissione» della decisione impugnata la Commissione richiama, in primo luogo, il disposto dell'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. In secondo luogo, essa rileva (secondo capoverso) che l'aiuto in oggetto è destinato alla sostituzione di vecchi impianti con altri nuovi, in regola con le nuove norme lussemburghesi sulla tutela dell'ambiente. La decisione impugnata sottolinea che i costi per gli investimenti necessari per siffatto adeguamento, in caso di conservazione degli impianti esistenti, sarebbero stati notevolmente più alti.
- 37 Nel terzo capoverso la Commissione, basandosi sul fatto «che il Codice degli aiuti alla siderurgia, nella parte II del preambolo, enuncia il principio della parità di trattamento per il settore siderurgico e per gli altri settori nell'accesso agli aiuti alla tutela dell'ambiente», ne trae la conseguenza che, in linea di principio, «le stesse disposizioni di diritto comunitario in materia di aiuti alla protezione dell'ambiente devono essere applicati in generale a qualsiasi industria sia essa siderurgica o meno» per concludere, nell'ultima frase del medesimo capoverso, che «salvo disposizioni espressamente contrarie, per qualsiasi aiuto alla protezione dell'ambiente valgono gli stessi principi interpretativi».
- 38 Nel quarto capoverso di questa parte della decisione impugnata, la Commissione ricorda poi che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente consente di autorizzare aiuti alle imprese le quali, «invece di adattare semplicemente gli impianti installati da più di due anni, decidano di sostituirli con impianti nuovi conformi alle nuove norme (...)». Essa rileva, nel capoverso seguente, che «l'estensione di questo principio generale previsto dalla disciplina comunitaria al Codice degli aiuti alla siderurgia sembra del tutto possibile purché non contraddica l'enunciato dell'articolo 3 [del suddetto codice]».

- 39 La Commissione analizza poi, nel sesto capoverso, la questione se l'aiuto progettato soddisfacesse tutti i presupposti fissati dalla disciplina comunitaria e risolve tale questione in senso affermativo, anche per quanto concerne il rispetto del limite massimo del 15% lordo dell'investimento (settimo capoverso).
- 40 La decisione impugnata (capoversi nono e decimo) giunge pertanto alle seguenti conclusioni: «Visto quanto sopra, ritenendo che l'articolo 3, paragrafo 1, del Codice degli aiuti alla siderurgia non osta a che si possano considerare come compatibili con il mercato comune gli aiuti accordati, nel rispetto della soglia del 15% lordo alle imprese che, anziché adeguare alle nuove norme ambientali impianti esistenti da oltre due anni dall'entrata in vigore di dette disposizioni, decidono di sostituirli con nuovi impianti conformi ai nuovi requisiti di legge, purché l'aiuto non superi quello che sarebbe stato accordato in caso di adeguamento della vecchia acciaieria, la Commissione conclude che gli aiuti in questione sono conformi con l'art. 3 [del quinto codice degli aiuti alla siderurgia] e di conseguenza possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Pertanto, la Commissione ha deciso di chiudere la procedura avviata nei confronti degli aiuti a favore dell'impresa ProfilARBED per la protezione dell'ambiente senza sollevare obiezioni».

Nel merito

Sul motivo unico, relativo alla violazione del Trattato CECA o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, e in particolare dell'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia

- 41 La ricorrente deduce a sostegno del suo ricorso un solo motivo, relativo alla violazione del Trattato CECA o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, in particolare in quanto la decisione impugnata violerebbe l'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia (ricorso, punto 4.1). La ricorrente asserisce, in sostanza, che l'aiuto autorizzato è destinato alla costruzione di nuovi impianti conformi alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente, anziché essere destinato all'adeguamento alle suddette norme di impianti esistenti.

- 42 Alla luce dei vari argomenti addotti dalle parti, è opportuno esaminare separatamente e in via preliminare la questione se la costruzione di un nuovo forno elettrico a Esch-Schiffange, in sostituzione dell'antico forno LDAC, debba essere considerata come adattamento di vecchi impianti a nuove norme o come costruzione di un nuovo impianto.

Sulla questione se la costruzione di un nuovo forno elettrico a Esch-Schiffange in sostituzione dell'antico forno LDAC debba essere considerata come adeguamento di vecchi impianti a nuove norme o come costruzione di un nuovo impianto

— Argomenti delle parti

- 43 Le intervenienti sostengono, nelle loro memorie d'intervento, che non si tratterebbe, nella fattispecie, della costruzione di un nuovo impianto conforme alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente, bensì dell'adeguamento di vecchi impianti già esistenti alle suddette norme. Di conseguenza, l'aiuto in parola soddisferebbe i criteri imposti dall'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia e sarebbe, pertanto, compatibile con il mercato comune.
- 44 Il Granducato di Lussemburgo spiega che gli impianti di cui trattasi sono quelli della fase liquida del centro di produzione di Esch-Schiffange; poiché la fase liquida consisterebbe in un impianto di produzione integrata, composto di un forno di colata, di un'acciaiera e di due colate continue, questi due ultimi elementi non potrebbero funzionare autonomamente. L'aiuto contestato sarebbe stato destinato a sostituire l'acciaiera, la quale in origine era un'acciaiera ad ossigeno del tipo LDAC, con un'acciaiera elettrica. Il Granducato di Lussemburgo sottolinea che la sola parte della fase liquida ad essere stata sostituita sarebbe l'acciaiera, una struttura che non potrebbe essere presa in considerazione isolatamente e che sarebbe solo uno degli elementi di un impianto integrato di fabbricazione di semilavorati in acciaio. Pertanto, malgrado la sostituzione dell'acciaiera, l'impianto in quanto tale sarebbe rimasto immutato e sarebbe stato solo modernizzato.

- 45 L'ARBED sostiene inoltre che la costruzione di un nuovo forno elettrico nel complesso di Esch-Schiffange non equivarrebbe alla costruzione di un nuovo impianto, ma dovrebbe essere considerata come una modernizzazione del detto complesso.
- 46 La ricorrente contesta tale argomento, sottolineando che esso sarebbe stato addotto dai due intervenienti, ma non dalla Commissione. La ricorrente allega, in sostanza, che esso sarebbe stato già sostenuto dal Granducato di Lussemburgo innanzi alla Commissione in seguito alla notifica del progetto di aiuto, ma la Commissione l'avrebbe respinto nella decisione impugnata.
- 47 La ricorrente sostiene che questo argomento mira a rimettere in discussione la legittimità della decisione impugnata. Essa ricorda che l'art. 33 del Trattato CECA stabilisce con chiarezza che i motivi che consentono di impugnare una decisione devono considerarsi limitati a quelli analizzabili in chiave giuridica e non economica (sentenza della Corte 18 marzo 1980, cause riunite 154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78, 264/78, 30/79, 31/79, 83/79 e 85/79, Ferriera Val-sabbia e a./Commissione, Racc. pag. 907, punto 11), e che la Commissione avrebbe il potere di valutare discrezionalmente i fatti. La ricorrente ritiene che, in assenza di argomenti secondo i quali la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere o in un errore manifesto, il giudizio del Tribunale non potrebbe vertere sulla valutazione della situazione derivante da fatti e circostanze economiche.
- 48 La ricorrente ne deduce che l'argomento degli intervenienti sarebbe irrilevante nella presente causa ed irricevibile.
- 49 Essa segnala peraltro che, come si evincerebbe dalle spiegazioni fornite in allegato alle sue osservazioni sulle memorie d'intervento, l'investimento progettato dall'ARBED avrebbe avuto lo scopo di sostituire all'attuale processo di produzione, basato sul metodo tradizionale del «ferro fuso», in cui si utilizza l'acciaieria ad ossigeno puro o LDAC, un processo di produzione elettrico, che permetterebbe all'ARBED di utilizzare rottami di ferro come materia prima principale per non dipendere dal minerale di ferro e dal carbone di coke i quali, tradizionalmente,

erano estratti nelle vicinanze del complesso siderurgico di Esch-Schiffange e le cui vene dovrebbero ben presto esaurirsi. La ricorrente sottolinea che la posizione geografica del Lussemburgo avrebbe comportato, in assenza di tale sostituzione, un aumento dei costi di produzione dell'ARBED, a causa dell'inclusione dei costi di trasporto delle materie prime. La sostituzione della vecchia acciaieria LDAC con la nuova acciaieria elettrica, la quale costituisce l'elemento essenziale del nuovo processo di produzione, non potrebbe essere considerata come l'adeguamento di un processo di produzione esistente, bensì come una sostituzione dello stesso. In ultimo, la ricorrente sottolinea che gli impianti LDAC esistenti dovrebbero venire definitivamente chiusi alla fine del 1997, una volta completata la sostituzione del processo di produzione, come si evincerebbe dalle dichiarazioni dell'ARBED nei suoi bollettini informativi, allegati dalla ricorrente alle sue osservazioni sulle memorie d'intervento.

— Giudizio del Tribunale

- 50 Alla luce delle circostanze specifiche della fattispecie e della stretta relazione esistente tra l'argomento formulato dagli intervenienti in merito alla questione se l'aiuto di cui trattasi abbia o meno ad oggetto l'adeguamento di impianti esistenti, da un lato, e il motivo unico dedotto dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, relativo alla violazione dell'art. 3, n. 1, quinto codice degli aiuti, dall'altro, il Tribunale reputa opportuno esaminare l'argomento degli intervenienti, senza che sia necessario decidere sulla sua ricevibilità.
- 51 Secondo la decisione impugnata (v. precedente punto 36), l'aiuto di cui trattasi ha per oggetto la sostituzione di un vecchio impianto con uno nuovo, in regola con le nuove norme lussemburghesi sulla tutela dell'ambiente.
- 52 Infatti, nel penultimo capoverso della parte «Gli aiuti in causa» della decisione impugnata, la Commissione constata quanto segue: «Tenuto conto degli ingenti costi d'investimento per adeguare le acciaierie LDAC alle norme in materia di

protezione dell'ambiente e per evitare che gran parte dell'investimento andasse perduta al momento della sostituzione delle acciaierie esistenti, ARBED aveva deciso di accelerare il programma di sostituzione delle sue acciaierie con impianti nuovi conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente. Infatti i costi d'investimento sostenuti da ARBED per la protezione dell'ambiente nella nuova acciaieria ammontano a 613 milioni di LUF».

- 53 In una fase più approfondita dell'analisi, nel secondo capoverso della parte «Valutazione della Commissione», quest'ultima formula il seguente rilievo: «Dall'esame del caso si evince che ARBED, invece di adattare i vecchi impianti alle nuove disposizioni, ha preferito accelerare il suo programma di sostituzione dei vecchi impianti con nuove installazioni corrispondenti ai criteri previsti dalle nuove disposizioni. L'acciaieria elettrica rappresenta la sostituzione, conforme alle nuove norme, della vecchia acciaieria LDAC la cui costruzione risaliva agli anni '60 e '70. Se si fossero mantenuti gli impianti esistenti, il costo degli investimenti che ARBED avrebbe dovuto effettuare sarebbe ammontato, secondo le stime, a 1,5 miliardi di LUF, di cui 750 milioni per la depolverazione primaria, ripartiti tra una nuova torre di condizionamento dei fumi per un convertitore a monte dell'elettrofiltro a secco (150 milioni di LUF) e una nuova ciminiera caldaia (600 milioni di LUF) e 750 milioni di LUF per la depolverazione secondaria dell'acciaieria. Di conseguenza i costi d'investimento connessi con la tutela dell'ambiente non supereranno quelli che si sarebbero dovuti sostenere in caso di adattamento dei vecchi impianti».
- 54 Inoltre, si evince dagli atti che il Granducato di Lussemburgo aveva notificato il progetto di aiuti nella cornice di un investimento destinato ad accelerare il programma di sostituzione delle acciaierie esistenti. Il ministero lussemburghese dell'Economia aveva infatti inviato alla Commissione una nota, datata 29 dicembre 1993, trasmessa con lettera 30 dicembre 1993 della rappresentanza permanente del Granducato di Lussemburgo e intitolata «Nota relativa agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente realizzati dalla ProfilARBED SA nella cornice della realizzazione di un'acciaieria elettrica a Esch-Schifflange», nella quale si parlava, nel primo capoverso, della «costruzione di una nuova acciaieria elettrica a Esch-Schifflange».

- 55 Questa presentazione è corroborata da una lettera, datata 31 marzo 1994, del ministero lussemburghese dell'Economia, trasmessa alla Commissione con lettera 5 aprile 1994 della rappresentanza permanente del Granducato di Lussemburgo, nella quale si precisa (pag. 2, secondo capoverso): «Tenuto conto degli ingenti costi di investimento per adeguare le acciaierie LDAC alle norme in materia di protezione dell'ambiente e per evitare che gran parte dell'investimento andasse perduta al momento della sostituzione delle acciaierie esistenti durante i prossimi anni, la società ProfilARBED ha deciso di accelerare il programma di sostituzione delle sue acciaierie con impianti realizzati secondo le attuali tecnologie, per quanto riguarda sia la lavorazione dell'acciaio, sia la tutela dell'ambiente».
- 56 Per di più l'ARBED ha affermato in udienza che il nuovo forno elettrico, benché non costituisca la totalità del complesso, era l'elemento più importante di quest'ultimo.
- 57 In risposta a un quesito rivoltagli dal Tribunale in udienza, il Granducato di Lussemburgo ha parimenti confermato che, benché il processo di produzione posto in funzione con gli impianti di ossigeno puro o LDAC esistenti possa includere scorie metalliche come materia prima, sino a un massimo del 30-40%, il processo di produzione elettrico finanziato con l'investimento oggetto dell'aiuto permette di utilizzare al 100% scorie di tal genere come materia prima. Di conseguenza, è giocoforza constatare che sia il processo di produzione sia la composizione delle materie prime sono effettivamente mutati in seguito all'investimento oggetto dell'aiuto.
- 58 Occorre inoltre ricordare che la ricorrente ha affermato, senza essere contraddetta né dagli intervenienti né dalla Commissione, che gli impianti LDAC esistenti saranno definitivamente chiusi alla fine del 1997. Di conseguenza, a partire da tale data sarà stata ultimata la sostituzione degli impianti esistenti alla quale deve servire l'investimento oggetto dell'aiuto.

- 59 Alla luce di quanto sin qui illustrato, il Tribunale ritiene che l'importanza degli elementi sostituiti, l'ampiezza delle modifiche apportate al processo di produzione nonché il carattere sostanziale del mutamento avvenuto nella composizione delle materie prime in seguito alla realizzazione dell'investimento oggetto dell'aiuto eccedono la nozione di adeguamento di un impianto esistente. Di conseguenza la Commissione ha potuto giustamente concludere, nella decisione impugnata (v. precedenti punti 51-53), che l'investimento oggetto dell'aiuto non costituiva un adeguamento di vecchi impianti a nuove disposizioni, bensì una sostituzione di vecchi impianti con altri nuovi, in regola con i criteri previsti dalle nuove norme in materia di ambiente.
- 60 Di conseguenza, questo argomento degli intervenienti è infondato.

Sulla violazione dell'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia

— Argomenti delle parti

- 61 La ricorrente afferma che la tesi accolta nella decisione impugnata, secondo la quale l'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia (v. precedente punto 5) consentirebbe di qualificare come aiuto per la tutela dell'ambiente un aiuto destinato ad essere utilizzato per la *costruzione di un nuovo impianto*, sarebbe contraria al dettato chiaro ed inequivoco del suddetto articolo, il quale concerne solo gli aiuti destinati ad agevolare l'adattamento alle nuove disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente degli *impianti in servizio da almeno due anni* prima dell'entrata in vigore di dette norme.
- 62 Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe desunto dalla parte II, secondo capoverso, del preambolo del quinto codice (v. precedente punto 5) la possibilità di applicare automaticamente nell'ambito CECA la disciplina emanata in forza del Trattato CE in materia di aiuti di Stato. La detta applicazione automatica costituirebbe una violazione del quinto codice, in quanto essa sarebbe contraria all'art. 3 e

al dettato stesso del citato secondo capoverso, il quale impone espressamente la presentazione di una proposta di adattamento qualora la disciplina CE si discosti dal quinto codice, situazione verificatasi nella fattispecie. Essa ricorda che una siffatta proposta di adattamento del quinto codice è stata presentata dalla Commissione dopo l'adozione della decisione impugnata e afferma che, presentando la detta proposta di modifica, la Commissione ha riconosciuto che l'interpretazione ampia da essa data dell'art. 3, n. 1, del quinto codice era giuridicamente viziata.

- 63 La ricorrente assume inoltre che l'interpretazione estensiva data dalla Commissione all'art. 3, n. 1, del quinto codice è contraria alle disposizioni applicabili agli aiuti di Stato nell'ambito CECA e ai principi cui essi si ispirano.
- 64 La ricorrente ricorda che le disposizioni del Trattato CECA relative agli aiuti di Stato differiscono dalle norme del Trattato CE. Infatti, mentre l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA prevede che tutte le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma sono vietati, l'art. 92 del Trattato CE consente la concessione di aiuti pubblici nel rispetto di determinate condizioni, da esso elencate.
- 65 Secondo la ricorrente, alla luce dei gravi problemi affrontati dalle imprese in attività nell'ambito CECA, la Commissione ha operato, seguendo la procedura rigorosissima prevista dall'art. 95 del Trattato CECA, una deroga al principio generale del divieto degli aiuti in quest'ambito mediante il primo codice degli aiuti alla siderurgia, sostituito a più riprese da versioni ulteriori.
- 66 La ricorrente ne inferisce che il codice degli aiuti alla siderurgia dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo e unicamente con riferimento al suo dettato letterale poiché, secondo un principio giuridico fondamentale, le deroghe a un principio contenuto in un Trattato dovrebbero essere interpretate restrittivamente.

- 67 La Commissione fa rilevare anzitutto che la ricorrente non contesta il fatto che l'aiuto fosse conforme alla disciplina CE 1994. Essa sottolinea come la ricorrente non contesti nemmeno che i costi di adeguamento degli impianti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente sarebbero stati di molto superiori alle spese necessarie affinché i nuovi impianti fossero conformi alle dette norme e che, di conseguenza, l'importo massimo dell'aiuto che poteva essere accordato in base all'art. 3, n. 1, del quinto codice sarebbe stato notevolmente più elevato dell'aiuto concesso con la decisione impugnata.
- 68 Per quanto concerne l'argomento della ricorrente fondato sull'interpretazione troppo ampia che la Commissione avrebbe fatto dell'art. 3 del quinto codice, quest'ultima ribatte di non aver operato un'interpretazione troppo indulgente ma, al contrario, di aver tenuto conto della ratio legis del quinto codice e degli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CECA.
- 69 La Commissione allega che la decisione impugnata sarebbe perfettamente conforme alla lettera e allo spirito dell'art. 3, n. 1, del quinto codice e al codice stesso nel suo insieme, poiché fornirebbe la soluzione più efficace affinché la produzione del beneficiario rispetti le nuove norme sulla tutela dell'ambiente. Secondo la Commissione, per l'esatta comprensione dell'art. 3, n. 1, del quinto codice sono necessari un esame dell'interesse più esteso degli scopi del codice nonché una corretta valutazione dello spazio crescente che occupano le problematiche ambientali nell'attuazione della politica comunitaria. Essa sostiene che, adottando la decisione impugnata, avrebbe agito conformemente all'art. 3, lett. d), del Trattato CECA, il quale obbliga, nell'interesse comune, a vigilare sul mantenimento di condizioni che stimolino le imprese a sviluppare e migliorare la loro capacità di produzione e a promuovere una politica di impiego razionale delle risorse naturali evitandone l'esaurimento inconsiderato. La Commissione ne deduce che lo stesso Trattato CECA l'obbligherebbe ad adottare misure per assicurare la tutela dell'ambiente nell'interesse comune.
- 70 La Commissione ricorda che l'Atto unico europeo ha rafforzato i poteri della Comunità nell'ambito della tutela dell'ambiente. In particolare, l'art. 130 R, n. 2, primo comma, ultima parte, del Trattato CE prevede quanto segue: «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie».

- 71 La Commissione rileva che la ratio legis dell'art. 3, n. 1, del quinto codice coincide con la corrispondente disposizione della disciplina CE 1994. A suo parere, il riferimento operato nel preambolo del quinto codice alle disposizioni relative agli aiuti alla tutela dell'ambiente nelle due discipline generali degli aiuti di Stato (la disciplina CE e la disciplina CECA, quest'ultima stabilita dal medesimo codice), conferma che occorre agire allo stesso modo per la siderurgia e per gli altri settori in materia di aiuti alla protezione dell'ambiente.
- 72 La Commissione spiega che i principi sui quali si fondano le norme del quinto codice relative agli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che non sono state modificate, sarebbero chiariti ancora meglio nella sezione II del preambolo del quarto codice, dove si legge che: «Sarebbe ingiustificato (...) [privare] la siderurgia comunitaria (...) del beneficio degli aiuti (...) destinati a consentirle di adattare gli impianti alle nuove norme in materia di tutela dell'ambiente; questi aiuti, quando rispondono agli obiettivi di interesse comune e alle condizioni contemplate dalla presente decisione, possono infatti essere concessi al settore della siderurgia al pari degli aiuti analoghi erogati agli altri settori dell'industria sulla base delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE».
- 73 La Commissione sostiene che è possibile accordare un aiuto alle imprese le quali, invece di adeguare semplicemente alcuni impianti esistenti da più di due anni, preferiscano sostituirli con nuovi impianti in regola con le nuove norme, e afferma che questa interpretazione è confermata dall'art. 3, n. 2, del quinto codice. Infatti, questa disposizione prevedrebbe un limite del 15% in equivalente sovvenzione netto delle spese di investimento direttamente connesse con le misure di tutela ambientale considerate e preciserebbe espressamente che, nel caso in cui l'investimento si accompagni ad un incremento della capacità di produzione dell'impianto in questione, il valore di tale investimento è preso in considerazione soltanto in proporzione alla capacità iniziale.
- 74 Per quanto concerne l'argomento della ricorrente secondo il quale la proposta presentata dalla Commissione al Consiglio confermerebbe che l'interpretazione data

all'art. 3, n. 1, è viziata, la Commissione ritiene che ciò non sia corroborato dai fatti. Essa argomenta che la ragione per la quale ha sottolineato, nella sua richiesta di parere conforme, le differenze di formulazione tra il quinto codice e la disciplina CE consiste nel fatto che essa ritiene che la modifica proposta costituisca una conferma volta ad accrescere la trasparenza del quinto codice, senza tuttavia modificarne né il contenuto, né il senso.

- 75 La Commissione sottolinea di aver anche tenuto conto dei vantaggi specifici che l'investimento progettato avrebbe comportato per la tutela dell'ambiente, dato il rigore delle norme lussemburghesi, nonché del fatto che l'ammontare dell'aiuto fosse più limitato di quanto lo sarebbe stato nell'ipotesi di un adeguamento degli impianti. Essa sostiene che sarebbe stato contrario allo spirito del quinto codice punire uno Stato membro che impone norme più severe di altri Stati membri.
- 76 La Commissione sottolinea inoltre che, dato che la «violazione del Trattato» sarebbe un motivo di annullamento ex art. 33 del Trattato CECA, la valutazione di questo motivo non deve comportare un esame nel merito dell'analisi economica sulla quale si fonda la decisione impugnata, poiché i motivi in forza dei quali la decisione può essere contestata sarebbero espressamente circoscritti dal suddetto art. 33 a quelli che possono costituire oggetto di un'analisi giuridica, ad esclusione di qualsiasi valutazione di ordine economico. Essa ritiene che, per quanto concerne l'esame della legittimità delle decisioni basate sull'art. 95 del quinto codice, questo esame debba limitarsi a verificare se essa abbia commesso un errore manifesto nel valutare la necessità degli aiuti concessi al fine di conseguire gli obiettivi del Trattato.
- 77 Il Granducato di Lussemburgo fa valere che l'art. 3 del quinto codice fissa tre presupposti affinché un aiuto sia dichiarato compatibile con il buon funzionamento del mercato comune, vale a dire, in primo luogo, che l'aiuto sia destinato ad agevolare l'adeguamento di impianti esistenti alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente; in secondo luogo, che gli impianti di cui trattasi siano in funzione da almeno due anni; e, in terzo luogo, che l'aiuto sia limitato al 15% netto dell'ammontare dell'investimento. A parere del Granducato di Lussemburgo, i tre presupposti sarebbero soddisfatti nella fattispecie.

- 78 Il Granducato di Lussemburgo rileva che il primo presupposto — il fatto che l'aiuto sia destinato ad agevolare l'adeguamento di impianti esistenti a nuove norme sulla tutela dell'ambiente — è soddisfatto nella fattispecie in seguito all'adozione di due decreti ministeriali i quali definiscono i criteri di gestione imposti alla ProfilARBED SA e che riguardano segnatamente l'emissione di polveri nonché le emissioni sonore.
- 79 Quanto al secondo presupposto — il fatto che gli impianti di cui trattasi siano in funzione da almeno due anni —, il Granducato di Lussemburgo lo ritiene parimenti soddisfatto. Esso sottolinea che gli impianti di cui trattasi sono quelli della fase liquida del centro di produzione di Esch-Schiffange, che comprenderebbe, oltre alla fase liquida, un forno a longheroni e due treni di laminazione, e che sarebbe pacifico che il centro di produzione esisteva da più di due anni al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme in esame.
- 80 Per quanto concerne il terzo presupposto — il limite massimo dell'aiuto pari al 15% netto dell'investimento —, il governo lussemburghese deduce che l'ammontare dell'aiuto, quale approvato dalla Commissione, è ben al di sotto del livello massimo menzionato nell'art. 3, n. 2, del quinto codice, poiché esso raggiungerebbe il 15% lordo dell'investimento compiuto dalla ProfilARBED SA, mentre il suddetto art. 3 prevedrebbe una quota massima del 15% netto, pari pressappoco al 25-30% lordo.
- 81 Il Granducato di Lussemburgo ricorda inoltre che il testo dell'art. 3 del quinto codice è identico a quello della disciplina CE 1987, in vigore al momento dell'adozione del quinto codice. Esso aggiunge che questa disciplina non fa esclusivo riferimento alla nozione di impianti, come al contrario il quinto codice, ma parla anche della realizzazione di strutture supplementari e della modifica dei processi di produzione. Ebbene, le disposizioni del quinto codice dovrebbero essere interpretate alla luce della disciplina CE, poiché il quinto codice sarebbe basato sul principio dell'uguaglianza nell'accesso agli aiuti alla protezione dell'ambiente, a prescindere dai settori economici in cui operino le imprese interessate. Ne deriverebbe che un adeguamento del processo produttivo potrebbe parimenti godere di un aiuto. Ebbene, nella fattispecie, gli investimenti effettuati dalla ProfilARBED avrebbero proprio portato a una modifica del processo di produzione.

- 82 Secondo l'ARBED, la sola questione che si pone in merito all'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del quinto codice è quella di determinare se esista un limite all'importanza della modernizzazione degli impianti necessari per conformarsi alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente. Essa ritiene che, fintantoché l'aiuto contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dall'art. 3 del quinto codice, nulla in questa disposizione obbliga la Commissione a tener conto della natura e dell'importanza della modernizzazione.
- 83 Di conseguenza l'ARBED sostiene che, anche se si considerasse la sostituzione dei convertitori LDAC con forni elettrici come sostituzione di un impianto esistente piuttosto che come adeguamento del medesimo impianto, la Commissione avrebbe applicato correttamente il quinto codice, giudicando tale sostituzione consentita dall'art. 3, n. 1, del suddetto codice.
- 84 L'ARBED contesta inoltre l'asserita necessità di un adeguamento formale del quinto codice per conformarlo agli sviluppi del regime previsto nel Trattato CE in materia di aiuti all'ambiente poiché, a suo parere, quando il quinto codice è stato adottato, le norme comunitarie (CE) relative alla tutela dell'ambiente consentivano già di autorizzare la concessione di aiuti di Stato alle imprese per permettere loro di adeguare le loro strutture esistenti alle nuove norme in materia di ambiente; l'unica condizione imposta sarebbe stata l'esistenza di una struttura inquinante, in funzione da almeno due anni prima dell'entrata in vigore delle norme in discussione, come sarebbe stato possibile ricavare già dalla disciplina CE 1974 e come sarebbe stato confermato dalla disciplina CE 1987.
- 85 L'ARBED sostiene parimenti che l'argomento della ricorrente fondato sull'asserita necessità di interpretare restrittivamente l'art. 3, n. 1, del quinto codice non tiene conto della natura specifica del Trattato CECA e della sua portata limitata. Secondo l'ARBED, allorché l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA proibisce le sovvenzioni o aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma, questo divieto deve essere inteso, in considerazione della portata limitata del Trattato, come riferito agli aiuti alla produzione e/o alla distribuzione e non può concernere gli aiuti alla tutela dell'ambiente, dal momento che la politica

dell'ambiente non rientra tra le materie del Trattato CECA. L'ARBED sottolinea che sarebbe proprio a causa del fatto che la politica dell'ambiente non rientra tra le materie del Trattato CECA che la Commissione avrebbe avuto il diritto di richiamare il suddetto art. 95, primo comma, del Trattato CECA per adottare l'art. 3 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, dato che l'art. 95, primo comma, si applicherebbe unicamente ai «casi non previsti dal presente Trattato». Se la disciplina contenuta nei codici sugli aiuti alla siderurgia avesse rappresentato una deroga all'art. 4 del Trattato CECA, come sostenuto dalla ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto richiamare l'art. 95, terzo capoverso.

- 86 La ricorrente respinge tale argomento dell'ARBED. Essa sostiene che il motivo per cui la Commissione si è basata sull'art. 95, primo comma, del Trattato CECA per proporre una decisione recante autorizzazione del versamento, ad alcune imprese siderurgiche, di aiuti finalizzati alla tutela dell'ambiente è che nessuna disposizione del Trattato CECA riguarda gli aiuti di Stato alle imprese produttrici di acciaio. La ricorrente ne deduce che l'art. 3, n. 1, del quinto codice costituisce una deroga all'art. 4 del Trattato CECA e che, di conseguenza, esso è soggetto ad un'interpretazione restrittiva.

— Giudizio del Tribunale

- 87 Occorre analizzare se la tesi alla base della decisione impugnata, secondo la quale l'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia avrebbe consentito la concessione di un aiuto alla sostituzione di impianti esistenti con altri nuovi, in regola con le norme sulla tutela dell'ambiente, sia corretta alla luce del dettato di tale articolo, del contesto in cui esso si inserisce e della sua finalità.
- 88 Per quanto concerne, in primo luogo, il disposto dell'art. 3, n. 1, occorre constatare che esso fa riferimento solo all'«adattamento alle nuove disposizioni (...) degli impianti in servizio da almeno due anni prima dell'entrata in vigore di dette norme (...)». Un'interpretazione esclusivamente letterale dell'art. 3, n. 1, esclude quindi qualsiasi investimento che non costituisca un adattamento di impianti in servizio, come la sostituzione di questi ultimi con nuovi impianti, anche se conformi alle norme sulla tutela dell'ambiente.

- 89 La Commissione ha ammesso nella decisione impugnata che non si trattava, nella fattispecie, di un adeguamento degli impianti già esistenti, bensì della sostituzione di questi ultimi con nuovi impianti. Cionondimeno la Commissione ha sostenuto che un'interpretazione dell'art. 3, n. 1, alla luce del contesto in cui esso si inserisce, nonché della sua finalità, porta a ritenere una tale possibilità conforme all'art. 3, n. 1.
- 90 Occorre pertanto analizzare la fondatezza di questo ragionamento.
- 91 Basandosi sul principio enunciato nella parte II del preambolo del quinto codice, secondo il quale occorre garantire la parità di trattamento per il settore siderurgico e per gli altri settori nell'accesso agli aiuti alla tutela dell'ambiente, la decisione impugnata afferma, nel terzo capoverso della parte «Valutazione della Commissione», che le stesse disposizioni di diritto comunitario in materia di aiuti alla protezione dell'ambiente devono essere applicate in generale a qualsiasi industria, sia essa siderurgica o meno.
- 92 La decisione impugnata ricorda poi, nel quarto capoverso della parte «Valutazione della Commissione», che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 72 del 10 marzo 1994 prevede espressamente che le imprese che, invece di adattare semplicemente gli impianti installati da più di due anni, decidono di sostituirli con impianti nuovi conformi alle nuove norme possono beneficiare di aiuti per la frazione dei costi d'investimento che non superano quelli connessi con l'adattamento dei vecchi impianti.
- 93 La decisione impugnata rileva infine (quinto capoverso della parte «Valutazione della Commissione») che l'estensione di questo principio generale previsto dalla disciplina comunitaria al codice degli aiuti alla siderurgia sembra del tutto possibile purché non contraddica l'enunciato dell'art. 3 del quinto codice, per concludere, nel nono capoverso, che l'aiuto di cui trattasi è compatibile con il mercato comune.

94 Questo ragionamento non può essere accolto.

95 In primo luogo, occorre ricordare che il quinto codice ha introdotto norme che autorizzano la concessione di aiuti alla siderurgia in casi tassativamente enunciati e ha posto il principio (art. 1, n. 1) che i detti aiuti possono essere considerati aiuti comunitari, e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, soltanto se conformi alle disposizioni degli artt. da 2 a 5. Di conseguenza, la compatibilità di aiuti siffatti dev'essere valutata alla luce di queste disposizioni.

96 In secondo luogo, il Tribunale rileva che l'applicazione automatica della disciplina CE al settore siderurgico non è prevista dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Un'applicazione automatica del genere non può essere ricavata dal principio enunciato nel preambolo del quinto codice, secondo il quale occorre garantire la parità di trattamento, per il settore siderurgico e gli altri settori, nell'accesso agli aiuti alla tutela dell'ambiente. Infatti, il preambolo del quinto codice, si limita a constatare, per quanto concerne il regime applicabile agli aiuti in materia di tutela dell'ambiente, che la normativa introdotta dalle due discipline era identica al momento dell'adozione del quinto codice. Tuttavia, il secondo capoverso della parte II del preambolo del quinto codice (v. precedente punto 5) prevede la necessità di presentare una proposta di adattamento di quest'ultimo alla disciplina CE qualora, durante il periodo di validità del quinto codice, fossero state sostanzialmente modificate le due discipline generali. Pertanto, l'applicazione della disciplina CE al settore siderurgico non è automatica.

97 In terzo luogo, occorre ricordare che la disciplina CE vigente al momento dell'adozione del quinto codice — la disciplina CE adottata nel 1980 e ripresa nel 1987 — è stata infatti modificata nel 1994. Questa nuova disciplina prevede (punto 3.2.3 A, penultimo capoverso) la possibilità di concedere aiuti ad investimenti destinati a sostituire impianti esistenti con nuove strutture. Questa facoltà non era espressamente prevista nella disciplina CE 1987, la quale era quella vigente all'epoca dell'approvazione del quinto codice.

- 98 L'ipotesi prevista nel secondo capoverso della parte II del preambolo del quinto codice si è quindi realizzata, poiché la normativa introdotta con la disciplina CE 1987 è stata sostanzialmente modificata, durante il periodo di validità del quinto codice, dalla disciplina CE 1994. Di conseguenza, l'applicazione del principio fissato dalla nuova disciplina CE 1994 nell'ambito CECA era subordinata alla presentazione di una proposta di adeguamento del quinto codice a tale nuova disciplina.
- 99 Una proposta di adeguamento del genere è stata effettivamente presentata dalla Commissione il 14 marzo 1995 (v. precedenti punti 9 e 10), dopo l'adozione della decisione impugnata. La proposta di adeguamento era proprio destinata a modificare l'art. 3 del quinto codice. La Commissione notava (punto 5 della proposta) che la nuova disciplina CE degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 1994 differiva in almeno cinque punti fondamentali dalla precedente disciplina e, di conseguenza, dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Tra i cinque punti fondamentali, essa menzionava espressamente la facoltà prevista nella nuova disciplina CE 1994 (punto 3.2.3 A, penultimo capoverso) di concedere aiuti, a determinate condizioni, alle imprese le quali, invece di adattare semplicemente gli impianti installati da più di due anni, decidono di sostituirli con impianti nuovi che rispondono alle nuove norme. La presentazione di questa proposta conferma, come giustamente sostenuto dalla ricorrente, che la Commissione riteneva necessario modificare l'art. 3 del quinto codice per poter applicare, nell'ambito CECA, il principio contenuto nella disciplina CE e contraddice, di conseguenza, l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, del quinto codice data dalla Commissione nella decisione impugnata. La Commissione non può pertanto asserire che la proposta di adeguamento avesse il solo fine di migliorare la trasparenza del quinto codice, senza tuttavia modificarne né il contenuto né il senso.
- 100 Ad abundantiam, occorre ricordare che nemmeno il sesto codice degli aiuti alla siderurgia, approvato con decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, prevede l'applicazione automatica nell'ambito CECA della disposizione della disciplina CE 1994 relativa agli aiuti a favore della tutela dell'ambiente, ma ha definito alcuni criteri di applicazione di questa disciplina nell'ambito CECA.

- 101 Alla luce di tutto quanto fin qui esposto, è giocoforza constatare che l'art. 3 del quinto codice non prevede la facoltà di concedere aiuti alle imprese le quali, invece di adeguare gli impianti esistenti, decidono di sostituire questi ultimi con nuove strutture in regola con le nuove norme sulla tutela dell'ambiente. Date le circostanze, la tesi accolta nella decisione impugnata, secondo la quale l'estensione di questa disposizione della disciplina CE al codice degli aiuti alla siderurgia è possibile in quanto non contraddice il dettato dell'art. 3 del quinto codice, dev'essere respinta, essendo contraria al chiaro disposto del medesimo articolo.
- 102 Questa conclusione non è inficiata dal fatto che le norme nazionali sulla tutela dell'ambiente qui in discussione siano più severe che in altri Stati membri, né dal fatto che l'ammontare dell'aiuto autorizzato sia inferiore almeno di un terzo all'importo che, eventualmente, avrebbe potuto essere concesso, né dal fatto che l'aiuto non superi il limite del 15% delle spese di investimento direttamente collegate alla misura di tutela dell'ambiente in discussione, poiché queste considerazioni non possono giustificare l'assegnazione di un aiuto alla siderurgia al di fuori delle condizioni previste all'art. 3, n. 1, del quinto codice.
- 103 Di conseguenza, l'argomento del Granducato di Lussemburgo secondo il quale l'aiuto contestato soddisferebbe i tre presupposti richiesti dall'art. 3 del quinto codice degli aiuti alla siderurgia non può essere accolto, dato che il primo presupposto — che l'aiuto sia destinato ad agevolare l'adeguamento di impianti esistenti a nuove norme sulla tutela dell'ambiente — non è soddisfatto nella fattispecie. Alla luce di ciò, l'analisi degli argomenti del Granducato di Lussemburgo relativi agli altri due presupposti diventa superflua.
- 104 Per quanto concerne l'argomento degli intervenienti secondo il quale un adeguamento formale del quinto codice degli aiuti alla siderurgia non era necessario, poiché la disciplina CE 1987, se non addirittura già quella del 1974, consentiva di autorizzare aiuti per la sostituzione dei vecchi impianti con altri nuovi, conformi alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente, occorre preliminarmente rilevare che il riferimento alla disciplina CE 1974 è ininfluenza nella presente fattispecie, poiché la

disciplina vigente al momento dell'adozione del quinto codice, e alla quale quest'ultimo fa riferimento, è quella CE del 1980, ripresa nel 1987. È quindi alla luce del quinto codice e della disciplina CE 1987 che occorre analizzare se un aiuto destinato alla sostituzione di impianti esistenti con altri nuovi, conformi alle nuove norme sulla tutela dell'ambiente, possa essere dichiarata compatibile con il mercato comune.

- 105 Ai sensi della disciplina CE adottata nel 1980 e ripresa nel 1987: «Gli investimenti effettuati allo scopo di adeguarsi alle norme possono consistere o nell'installazione di impianti aggiuntivi volti a ridurre o ad eliminare gli inquinamenti o nell'adattare i processi produttivi nel medesimo senso. In quest'ultimo caso, la frazione dell'investimento che determina un aumento delle capacità produttive esistenti è esclusa dall'aiuto (...). Restano integralmente a carico delle imprese i costi per gli investimenti di normale sostituzione e le spese di funzionamento» (punti 3.2.3 e 3.2.4).
- 106 Occorre ricordare che, come si evince sia dalla decisione impugnata sia dalle lettere inviate alla Commissione dal governo lussemburghese (v. precedenti punti 54 e 55), l'investimento oggetto dell'aiuto fa parte di un programma di sostituzione degli impianti esistenti, di cui il forno elettrico costituisce l'elemento essenziale. Alla luce di ciò, è giocoforza constatare che l'investimento oggetto dell'aiuto non può essere considerato come un impianto aggiuntivo destinato a ridurre o ad eliminare i vari tipi di inquinamento.
- 107 Per quanto concerne l'adeguamento del processo di produzione effettuato allo stesso scopo, occorre ricordare che, come accertato nel precedente punto 59, l'investimento oggetto dell'aiuto si inserisce nella cornice della sostituzione degli impianti LDAC esistenti con una nuova acciaieria elettrica e che, benché il processo di produzione sviluppato con i vecchi impianti potesse includere scorie metalliche come materia prima, sino a un massimo del 30-40%, il processo di produzione elettrica realizzato mediante l'investimento oggetto dell'aiuto permette di utilizzare al 100% scorie metalliche come materia prima. Inoltre, gli impianti

LDAC saranno definitivamente chiusi alla fine del 1997. Pertanto, il processo di produzione ad ossigeno puro o LDAC è stato in realtà sostituito con un processo di produzione elettrico. Di conseguenza, è giocoforza constatare che l'investimento effettuato dall'ARBED non costituisce l'adeguamento di un processo produttivo, bensì la sostituzione di un simile processo con un altro.

108 Ad ogni modo, occorre inoltre ricordare che, ai sensi (punto 3.2.4) della disciplina CE 1987, in vigore all'epoca dell'adozione del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, il costo per gli investimenti di sostituzione dovrebbe restare integralmente a carico delle imprese.

109 Questo argomento degli intervenienti è pertanto infondato.

110 Per quanto concerne la questione se l'art. 3, n. 1, del quinto codice debba essere interpretato restrittivamente, è stato accertato (v. il precedente punto 101) che il dettato chiaro di questo art. 3 non prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese le quali, invece di adeguare impianti esistenti, optino per la sostituzione di questi ultimi con nuovi impianti in regola con le nuove norme sulla tutela dell'ambiente. In considerazione di tale conclusione, il Tribunale ritiene che gli argomenti della convenuta e degli intervenienti non possono giustificare una differente interpretazione.

111 Infatti, per quanto concerne l'argomento fondato dall'ARBED sulla base giuridica del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, occorre precisare che, benché sia vero che l'art. 95, primo comma, del Trattato CECA fa riferimento ai «casi non previsti dal presente Trattato», è altrettanto certo che esso dispone che i provvedimenti da adottare in casi del genere debbono essere conformi alle disposizioni dell'art. 5 del Trattato e necessari al conseguimento di uno degli obiettivi della Comunità, quali

indicati dagli artt. 2-4 del Trattato. Pertanto l'art. 95, primo comma, non consente l'adozione di provvedimenti che ignorino gli obiettivi oggetto di questi articoli. Parimenti, nella parte I del suo preambolo, il quinto codice precisa che occorre avvalersi dell'art. 95, primo comma, del Trattato affinché la Comunità possa attuare gli scopi enunciati negli artt. 2, 3 e 4 del Trattato stesso. Di conseguenza, il quinto codice e la problematica ambientale alla quale, tra gli altri obiettivi, il quinto codice dà risposta, devono essere interpretati alla luce degli obiettivi e principi definiti da questi articoli.

- 112 Anche qualora, come sostenuto dall'ARBED, la Commissione avesse il diritto di fondarsi sull'art. 95, primo comma, del Trattato CECA, dato che la politica ambientale non rientra tra le materie del Trattato CECA, da ciò non si potrebbe comunque trarre la conclusione che il quinto codice non costituisca una deroga all'art. 4 del Trattato CECA e che la sua interpretazione non debba essere condotta secondo criteri restrittivi.
- 113 Inoltre, questo argomento dell'ARBED è contraddetto dalla Commissione stessa, la quale rileva che proprio il Trattato CECA, e in particolare l'art. 3, lett. d), la obbliga ad adottare provvedimenti al fine di tutelare l'ambiente nell'interesse comune.
- 114 Alla luce delle considerazioni ora svolte, è giocoforza constatare che le norme da applicare nell'ambito CECA per garantire il rispetto di questa problematica sono quelle poste nel quinto codice in considerazione degli obiettivi previsti dal Trattato e, segnatamente, del divieto, enunciato dall'art. 4, lett. c), del Trattato, di concedere un qualsiasi aiuto di Stato sotto qualunque forma. Poiché il quinto codice costituisce una deroga all'art. 4 del Trattato CECA, esso dev'essere interpretato restrittivamente.
- 115 La necessità di un'interpretazione restrittiva è confermata dal disposto stesso dei preamboli dei codici quarto e quinto, nei quali il Consiglio e la Commissione hanno chiaramente manifestato il loro desiderio che i codici degli aiuti alla siderurgia siano interpretati restrittivamente e soltanto facendo riferimento al loro

testuale disposto. Così, la parte I, quinto capoverso, del preambolo del quarto codice disponeva che:

«Va rilevato che, fatti salvi gli aiuti espressamente previsti e debitamente autorizzati in forza della presente decisione, tutte le altre eventuali sovvenzioni degli Stati membri, qualunque ne sia la forma, specifiche o non specifiche che esse siano, sono vietate dall'articolo 4, lettera c), del Trattato CECA».

- 116 Di conseguenza, l'argomento della Commissione fondato sulla parte II del preambolo del quarto codice per sostenere che occorre rispettare la parità di trattamento per la siderurgia e per gli altri settori in materia di aiuti alla tutela dell'ambiente dev'essere respinto, poiché da questa parte del preambolo discende che, nella cornice del quarto codice, il principio della parità di trattamento tra la siderurgia e gli altri settori in materia di aiuti consente comunque solo gli aiuti che «rispondono agli obiettivi di interesse comune e alle condizioni contemplate» dal codice di cui trattasi.
- 117 Il dettato della parte I, secondo capoverso, del preambolo del quinto codice è altrettanto chiaro e conferma la necessità di un'interpretazione restrittiva: «Dal 1° gennaio 1986 la Commissione ha stabilito, con decisione n. 3484/85/CECA (...) norme che autorizzano la concessione di aiuti alla siderurgia in fattispecie tassativamente elencate».
- 118 La fondatezza di questa interpretazione è ulteriormente corroborata dal quinto capoverso di questa stessa parte del preambolo del quinto codice, secondo il quale «questa disciplina rigorosa (...) ha permesso negli ultimi anni di garantire condizioni eque di concorrenza nel settore».

- 119 Pertanto, in considerazione del contesto e dell'obiettivo perseguito dal quinto codice degli aiuti alla siderurgia, nel quale si inserisce l'art. 3, n. 1 (v. sentenza della Corte 28 marzo 1996, causa C-99/94, Robert Birkenbeul, Racc. pag. I-1791, punto 12), il Tribunale ritiene che esso dev'essere interpretato nel massimo rispetto del suo disposto.
- 120 Pertanto, gli argomenti della Commissione e degli intervenienti non sono tali da inficiare la conclusione accolta dal Tribunale, secondo la quale l'art. 3 del quinto codice non prevede la possibilità di concedere aiuti alle imprese le quali, invece di adeguare impianti esistenti, optino per la sostituzione dei medesimi con nuovi impianti, in regola con le nuove norme sulla tutela dell'ambiente.
- 121 Alla luce di quanto sin qui illustrato, occorre concludere che la decisione impugnata viola l'art. 3, n. 1, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia e dev'essere annullata.

Sulle spese

- 122 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente e la ricorrente ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannare la Commissione alle spese.
- 123 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Secondo il terzo comma di questo stesso numero, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa dagli Stati parti contraenti dell'accordo SEE, dagli Stati membri, dalle istituzioni e dall'Autorità di vigilanza dell'AELS, sopporti le proprie spese. Il Tribunale ritiene che, date le circostanze della fattispecie, la parte interveniente Arbed debba sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

- 1) La decisione riprodotta nella comunicazione della Commissione 94/C 400/02, in applicazione dell'art. 6, paragrafo 4, della decisione 27 novembre 1991, n. 3855/91/CECA, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, relativa agli aiuti che il Lussemburgo intende accordare alla ProfilARBED SA (ARBED) [aiuti di Stato C 25/94 (ex N 11/94)], è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.
- 3) Il Granducato di Lussemburgo e l'ARBED SA sopporteranno le proprie spese.

García-Valdecasas

Tiili

Azizi

Moura Ramos

Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 settembre 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

R. García-Valdecasas